

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-4662 del 12/08/2025
Oggetto	Dlgs.387/2003 - Alphacqua Origine Srl - Determinazione n. DET-AMB-2024-5570 del 11/10/2024 Autorizzazione Unica per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto fotovoltaico flottante "F3 - FLOAT FISH FARM" e relative opere di connessione alla rete elettrica, localizzato nel Comune di Mirandola (MO) ı RETTIFICA
Proposta	n. PDET-AMB-2025-4844 del 12/08/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno dodici AGOSTO 2025 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, ANNA MARIA MANZIERI, determina quanto segue.

Oggetto: Dlgs.387/2003 - Alphacqua Origine Srl - Determinazione n. DET-AMB-2024-5570 del 11/10/2024 Autorizzazione Unica per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto fotovoltaico flottante "F3 - FLOAT FISH FARM" e relative opere di connessione alla rete elettrica, localizzato nel Comune di Mirandola (MO) – RETTIFICA

Prat. Sinadoc n. 25838/2025

Ai fini del presente atto si fa riferimento alla seguente normativa:

- L. 07/08/1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- D.Lgs. 29/12/2003, n.387 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";
- D.Lgs. 03/03/2011, n. 28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
- D.Lgs. 199/2021 "Attuazione della direttiva 2018/2001/UE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
- D.M. Sviluppo Economico 10/09/2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";
- Deliberazione di Giunta Regionale n.214 del 13/02/2023 "Specificazione dei criteri localizzativi per garantire la massima diffusione degli impianti fotovoltaici e per tutelare i suoli agricoli e il valore paesaggistico e ambientale del territorio";
- Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";
- Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina", convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91.

La Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004, come modificata dalla Legge Regionale n. 13 del 28 luglio 2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", ha assegnato le funzioni amministrative in materia di Autorizzazioni energetiche all'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE), con decorrenza dal 01/01/2016.

In data 13/02/2024, la ditta Alphacqua Origine Srl ha presentato domanda, acquisita agli atti di ARPAE SAC di Modena con prot. 27900 e altri del 13/02/2024, finalizzata al rilascio dell'Autorizzazione Unica per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto fotovoltaico flottante "F3 - FLOAT FISH FARM" e relative opere di connessione alla rete elettrica, localizzato nel Comune di Mirandola (MO), ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003.

Il progetto riguarda la realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico flottante di potenza nominale pari a 6,8 MWp, localizzato in vasche per l'itticoltura in Comune di Mirandola e delle relative opere connesse, che interessano marginalmente anche il Comune di Medolla. Per la connessione alla rete di distribuzione elettrica, è prevista la realizzazione di un elettrodotto interrato in media tensione della lunghezza complessiva di circa 10,010 km principalmente su viabilità pubblica e in

parte su proprietà privata. È inoltre prevista la realizzazione di una nuova cabina di consegna ai confini del campo fotovoltaico e di 3 nuove cabine di sezionamento lungo il percorso tra la cabina di consegna e la cabina primaria Mirandola.

Con Determinazione della Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena n. DET-AMB-2024-5570 del 11/10/2024 è stata rilasciata l'Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 387/03, alla società Alphacqua Origine Srl, per realizzare ed esercire il progetto dell'impianto fotovoltaico, in conformità con le proposte progettuali presentate negli elaborati agli atti e nel rispetto delle prescrizioni individuate nell'Appendice del documento "Esito dei Lavori della Conferenza di Servizi" (Allegato A della Determina n.2024-5570).

Con nota acquisita agli atti con prot. 142148 del 06/08/2025, la società Alphacqua Origine Srl ha chiesto ad ARPAE di prorogare di 36 mesi i termini dell'inizio e ultimazione dei lavori sulla base della normativa vigente e delle disposizioni contemplate all'art. 10-septies, comma 1, lettera a) del D.L. 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla L. 20 maggio 2022, n. 51, come modificata dal D.L. 27/12/2024 n. 202 che ha disposto: *"1. In considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi, sono prorogati di trentasei mesi:*

a) i termini di inizio e di ultimazione dei lavori, di cui all'articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativi ai permessi di costruire rilasciati o formati fino al 31 dicembre 2024, purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato di volersi avvalere della presente proroga e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione del soggetto medesimo, con nuovi strumenti urbanistici approvati nonché con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42."

La società proponente ha evidenziato che il titolo abilitativo non risulta in contrasto, al momento della comunicazione, con gli strumenti urbanistici approvati nonché con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

Alla luce della modifica normativa suddetta, l'articolo 15 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) risulta il seguente:

- 1. Nel permesso di costruire sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori.*
- 2. Salvo quanto previsto dal quarto periodo, il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare tre anni dall'inizio dei lavori. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga. La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso, oppure in considerazione della mole dell'opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, o di difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all'inizio dei lavori, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari. Per gli interventi realizzati in forza di un titolo abilitativo rilasciato ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.387, il termine per l'inizio dei lavori è fissato in tre anni dal rilascio del titolo.*

2-bis. La proroga dei termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori è comunque accordata qualora i lavori non possano essere iniziati o conclusi per iniziative dell'amministrazione o dell'autorità giudiziaria rivelatesi poi infondate.

3. La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata al rilascio di nuovo permesso per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'articolo 22. Si procede altresì, ove necessario, al ricalcolo del contributo di costruzione.

4. Il permesso decade con l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.

Per quanto sopra esposto, la prescrizione n. 29 della Determina di Autorizzazione Unica n. DET-AMB-2024-5570 del 11/10/2024 che riporta:

Ai sensi della LR 15/2013, i lavori dovranno essere iniziati entro un anno dalla data di rilascio della presente autorizzazione ed ultimati entro e non oltre 3 anni dall'inizio. Decorsi tali termini, salvo richiesta di proroga, l'autorizzazione perde efficacia per le parti non ancora realizzate

deve essere aggiornata come segue:

Ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, i lavori dovranno essere iniziati entro tre anni dal rilascio della presente autorizzazione e dovranno terminare entro tre anni dall'inizio lavori, salvo proroga come regolamentata dal medesimo articolo del DPR 380/2001.

Si dà atto che, trattandosi di modifica d'ufficio, non è dovuto il pagamento delle spese istruttorie.

Si dà inoltre atto che quanto rettificato/modificato non comporta variazioni per quanto riguarda l'attività di progetto autorizzata, le valutazioni effettuate ed i suoi impatti sia in fase di cantiere sia in fase di esercizio.

Richiamate:

- la DGR n.2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la D.D.G. n. 111/2024 - di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- la D.D.G. Arpae n. 100/2022 di aggiornamento della designazione dei responsabili trattamento dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003;
- la D.D.G. Arpae n. 11/2025 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027 e del Programma annuale delle attività 2025 di Arpae Emilia-Romagna" con particolare riferimento alla Sottosezione 2.3: "Rischi corruttivi e trasparenza";
- la D.D.G. n. 58/2025 recante la revisione dei documenti di cui al punto precedente;

Richiamate inoltre:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. 12 del 31/01/2025 di conferimento alla dott.ssa Valentina Beltrame dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Centro;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 13 del 31/01/2025 di conferimento alla dott.ssa Anna Maria Manzieri dell'incarico dirigenziale di responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 1185 del 16/07/2025 di conferimento all'Ing. Ferrecchi Paolo dell'incarico di Direttore Generale dell'ARPAE;

Reso noto che:

- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è la Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro Dr.ssa Valentina Beltrame, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale D.D.G. n. 163 del 22.12.2022;
- le informazioni di cui all'art.13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

Per tutto quanto precede,

la Dirigente determina

1. di **aggiornare**, per le motivazioni riportate in premessa, la Determinazione della Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena n. **DET-AMB-2024-5570 del 11/10/2024**, con cui è stata rilasciata l'Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 387/03, alla società Alphacqua Origine Srl, con sede legale in Corso Venezia n 16, nel Comune di Milano (MI), a realizzare ed esercire il progetto dell'impianto fotovoltaico flottante "F3 - FLOAT FISH FARM" e relative opere di connessione alla rete elettrica, localizzato nel Comune di Mirandola (MO), come di seguito indicato:
 - la prescrizione 29 della Determina n.2024-5570 (di cui all'Appendice del documento "Esito dei Lavori della Conferenza di Servizi" - Allegato A della Determina n.2024-5570) è sostituita dalla seguente:

*29. Ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, i lavori dovranno essere iniziati entro **tre anni** dal rilascio della presente autorizzazione e dovranno terminare entro tre anni dall'inizio lavori, salvo proroga come regolamentata dal medesimo articolo del DPR 380/2001.*
2. di fare salvo il disposto dell'Autorizzazione Unica rilasciata con la determinazione n. DET-AMB-2024-5570 del 11/10/2024, per quanto non modificato dal presente atto;
3. di trasmettere copia del presente atto al proponente, ai componenti della Conferenza dei Servizi ed alla Regione Emilia Romagna, al fine di permettere lo svolgimento delle attività ed i controlli di rispettiva competenza;
4. di informare che contro il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dello stesso. In alternativa, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, gli interessati possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza del provvedimento in questione;
5. di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;

6. di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni
di ARPAE Modena
Dott.ssa Anna Maria Manzieri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.